



ORIGINALE

Deliberazione N. **8**

in data **16-03-2021**

COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Sessione Straordinaria seduta Pubblica di prima convocazione

Oggetto: TRIBUTI: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno *duemilaventuno* il giorno *sedici* del mese di *marzo* alle ore *19:00*, nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano:

CASTIGLION ROBERTO	Presente
LUZI MANUELA	Presente
ZAMBON FLAVIO	Presente
TREGNAGHI IVANO	Assente
ROVIARO MAURO	Presente
MERCEDI REDENZIO	Presente
DALLA PRIA VERONICA	Presente
COSTA ENRICO	Presente
D'ERRICO PIETRO	Presente
MARTELLETTA PAOLO	Presente
GIACOMELLO JESSICA	Presente
NEGRO FEDERICO	Presente
CERETTA FABIOLA	Presente

Presenti n. **12**

Assenti n. **1**

SCATTON NAIKE in qualità di Assessore esterno - Presente

Partecipa alla seduta il Dott. *Finelli Pasquale* Segretario del Comune.

Il Sig *CASTIGLION ROBERTO* nella sua qualità di *Sindaco* constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Fungono da scrutatori i consiglieri comunali:

ROVIARO MAURO

COSTA ENRICO
MARTELLETTO PAOLO

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

TRIBUTI: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere ***Favorevole*** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego li, 21-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cola Francesca
(firmato digitalmente)

Parere ***Favorevole*** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego li, 21-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cola Francesca
(firmato digitalmente)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni

all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari

effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. Lgs. n. 507/93 approvato con delibera di C.C. n. 27 del 19/04/1995, così come modificato con le delibere C.C. n. 73/2015, n. 4/1997, n. 15/2002 e n. 54/2018;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. lgs. n. 507/93 approvato con delibera di C.C. n. 104 del 27/11/1995, così come modificato con delibera di C.C. n. 34/2018;
- Delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2002 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di G.C. n. 23 del 05/03/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, allegato a) alla presente deliberazione;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge del 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge del 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

RICHIAMATO il decreto del 13/01/2021 che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023 differendolo al 31/03/2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.

Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento di disciplina del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il regolamento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare;

APERTA la discussione intervengono:

Consigliere Giacomello Jessica: chiede di sapere se sia stata convocata la prima commissione consiliare.

Sindaco Presidente Castiglion Roberto: riferisce che non è stata convocata.

Consigliere Ceretta Fabiola: chiede di sapere come si configurino le tabelle pubblicitarie collocate all'esterno dei locali.

Sindaco Presidente Castiglion Roberto: risponde che sono comunque modalità soggette ad autorizzazione.

Consigliere Ceretta Fabiola: osserva che taluni cartelli limitano la visibilità dei veicoli.

Sindaco Presidente Castiglion Roberto: si impegna a segnalare tali circostanze alla Polizia locale.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

CON votazione espressa in forma palese dal seguente risultato:

PRESENTI n. 12 - FAVOREVOLI n. 8 - CONTRARI n. 0 - ASTENUTI n. 4 (*Consigliere Giacomello Jessica, Consigliere Negro Federico, Consigliere Martelletto Paolo, Consigliere Ceretta Fabiola*);

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge n. 160/2019 articolo 1 commi 816-836, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato a);
3. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal primo gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge n. 388/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
CASTIGLION ROBERTO
(Firmato digitalmente)

Il Segretario COMUNALE
Finelli Pasquale
(Firmato digitalmente)